

Comune di Volterra

REGOLAMENTO COMUNALE SUL BARATTO AMMINISTRATIVO (art.190 del D.Lgs. n. 50/2016)

Art.1 - Il baratto amministrativo

1. Con il baratto amministrativo il cittadino potrà offrire al comune, e per suo tramite alla comunità territoriale, una prestazione di pubblica utilità, integrando in via sussidiaria un servizio già svolto direttamente dall'ente. A fronte della suddetta prestazione sarà ad esso riconosciuta una riduzione o un'esenzione di somme che avrebbe dovuto pagare nell'anno in cui la prestazione proposta venga accettata da parte del comune.

2. Elementi caratterizzanti del baratto amministrativo sono:

- Modalità e requisiti di accesso ben definiti e circoscritti a cittadini o gruppi di cittadini;
- individuazione delle attività oggetto del baratto;
- predeterminazione da parte del Comune delle risorse annue da destinare al baratto amministrativo;
- tutela della privacy e della dignità dei cittadini proponenti.

Art.2 - Soggetti

1. Possono accedere al baratto amministrativo i cittadini singoli o associati in forme stabili e giuridicamente riconosciute.

2. Non sono ammesse proposte commerciali da parte di imprenditori.

3. Il soggetto proponente, singolo o associato, dovrà essere titolare di una propria distinta posizione tributaria che determini, a suo carico, un debito annuale presunto non inferiore ad € 80,00.

4. I singoli proponenti dovranno essere maggiorenni e residenti nel territorio comunale.

5. Sono esclusi i soggetti titolari di debiti insoluti di natura tributaria o extratributaria nei confronti del comune.

Art.3 -Applicazione del baratto amministrativo

1. Il baratto amministrativo dovrà avere natura occasionale e potrà essere proposto al comune per attività da svolgersi esclusivamente nell'ambito di un unico periodo annuale d'imposta.

2. Le proposte di attività da svolgersi da parte dei cittadini proponenti dovranno essere finalizzate alla cura, al ripristino o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici o di uso gratuito collettivo, inseriti in specifici atti di programmazione del comune. Esse dovranno essere finalizzate ad integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal comune o a ripristinare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o di edifici.

3. A titolo esemplificativo le proposte di intervento potranno riguardare:

- la manutenzione e la pulizia delle aree verdi, dei parchi pubblici e delle aiuole;
- lo sfalcio e la pulizia dei cigli delle strade comunali e dei sentieri;
- la pulizia delle strade, delle piazze, dei marciapiedi e delle pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- la pulizia dei locali di proprietà comunale;
- i lavori di piccola manutenzione negli edifici comunali;

- la manutenzione delle aree giochi destinate ai bambini e dell'arredo urbano;
4. In considerazione della tipologia degli interventi proposti che saranno ritenuti ammissibili, potranno essere sgravati i seguenti tributi gravanti sul soggetto proponente nell'anno di riferimento: l'Imposta Municipale Propria (IMU), la Tassa sui Rifiuti (TARI) e, l'Imposta sulla Pubblicità.
5. Le entrate extratributarie che potranno essere sgravate in conseguenza del baratto amministrativo sono:
- 1) Il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP);
 - 2) I corrispettivi per il servizio del trasporto scolastico, della mensa scolastica e dei nidi d'infanzia;
6. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, verranno riconosciute riduzioni o esenzioni dei debiti derivanti dalle obbligazioni tributarie od extratributarie riconducibili alle tipologie sopra indicate sulla base di un criterio di correlazione tra il titolo del debito e l'oggetto dell'intervento assentito.
7. Le suddette agevolazioni saranno accordate nell'ambito di un plafond annuale predeterminato.
8. L'amministrazione ogni anno, in sede di programmazione degli interventi, stabilirà il riparto percentuale delle risorse disponibili tra associazioni e privati; qualora il plafond non fosse sufficiente a coprire le agevolazioni derivanti dalle proposte di baratto amministrativo accoglibili, sarà data la precedenza ai cittadini singoli appartenenti alle fasce sociali più deboli sulla base dell'ISEE.
9. L'attività assegnata al proponente singolo a titolo di baratto amministrativo potrà essere svolta dallo stesso o, ricorrendo situazioni di sopraggiunta giustificata indisponibilità, previa specifica comunicazione, da altra persona purché maggiorenne, in possesso degli stessi requisiti di ammissione, idonea al lavoro e facente parte dello stesso nucleo familiare anagrafico.
10. I cittadini proponenti renderanno la loro opera a titolo di volontariato, atteso che il loro supporto sarà reso in modo spontaneo, in una logica di complementarità e non di mera sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con il comune.
11. Il mancato rispetto per tre volte del calendario delle attività prestabilito, senza giustificato motivo o autorizzazione preventiva da parte degli uffici comunali competenti alla verifica dell'espletamento delle attività progettuali, determinerà la decadenza dell'approvazione della proposta e l'eventuale attività fino a quel momento eventualmente espletata non darà titolo all'applicazione dell'agevolazione tributaria o extratributaria originariamente accordata.

Art.4 - Requisiti per essere ammessi al baratto amministrativo

1. I cittadini, singoli o in associazione, che intendano svolgere le attività di cui al presente regolamento dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Residenza nel Comune di Volterra;
- Età non inferiore ad anni 18;
- Idoneità psico-fisica e attitudinale in relazione alle caratteristiche dell'attività da svolgersi;
- Assenza di condanne penali. In caso di pregresse condanne penali risultanti dal certificato del casellario giudiziario il comune valuterà l'eventuale incompatibilità con l'attività da svolgersi.

Art.5 - Istruttoria preliminare all'avvio del baratto amministrativo

1. Con l'approvazione del Bilancio di Previsione potrà essere stabilito l'importo complessivo da destinare al baratto amministrativo per ogni annualità interessata.

2. Il comune annualmente individuerà, nel rispetto del principio di sussidiarietà con le attività istituzionalmente dallo stesso espletate, le aree di intervento nell'ambito delle quali le associazioni di cittadini e/o i cittadini singoli potranno presentare le proprie proposte di baratto amministrativo.

3. Contestualmente il comune individuerà, nell'ambito delle entrate tributarie ed extratributarie indicate all'art.3 la tipologia e l'entità dell'agevolazione corrispondente alle attività da effettuarsi in baratto amministrativo.

4. Il comune acquisirà le proposte di baratto amministrativo a seguito della pubblicazione di specifico bando oppure, sussistendo attività ancora da espletare in baratto amministrativo e sufficiente budget ad esse corrispondente, anche attraverso istanze presentate fuori dai termini del bando.

5. Qualora l'istanza sia presentata a seguito di bando, il procedimento per l'accoglimento della stessa sarà definito all'interno di tale documento. In caso di proposta pervenuta fuori dai termini del bando il proponente dovrà ricevere una risposta, definitiva o interlocutoria, entro giorni trenta.

6. La proposta di collaborazione dovrà essere corredata dei seguenti dati:

- a) Generalità complete del proponente (singolo o associato);
- b) Possesso dei requisiti richiesti dal regolamento;
- c) Descrizione dell'attività che si propone di svolgere;
- d) Indicazione della disponibilità in termini di tempo e delle eventuali attrezzature che il proponente si dichiara disponibile a mettere a disposizione;
- e) Attrezzature e beni di proprietà comunale che il proponente chieda di avere a disposizione per l'espletamento dell'attività.

7. La proposta di collaborazione sarà fatta oggetto di istruttoria tecnica sotto il profilo della presenza dei necessari requisiti in capo al proponente, della corrispondenza alla programmazione del comune, nonché in relazione alla possibilità di accordare una corrispondente riduzione / esenzione di somme debende di natura tributaria o extratributaria.

8. Qualora in sede istruttoria, da svolgere, se necessario, anche con la partecipazione del proponente, emerga la non sussistenza delle condizioni di ammissibilità del baratto amministrativo, il responsabile del procedimento informerà il richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta Comunale.

9. Qualora l'istruttoria abbia esito favorevole, l'iter amministrativo, previa deliberazione della Giunta Comunale che indicherà il servizio competente per il tutoraggio, si concluderà con la sottoscrizione di un patto di collaborazione tra comune e proponente.

10. La struttura comunale incaricata dalla Giunta Comunale dovrà porre in essere quanto necessario a garantire che l'attività venga svolta in condizioni di sicurezza in ottemperanza alla specifica normativa, e dovrà stipulare specifica polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi e contro gli infortuni.

11. La struttura comunale individuata individuerà un proprio dipendente responsabile (tutor) come coordinatore e controllore dell'attività resa in baratto amministrativo.

12. Il costo dell'intervento sarà quantificato in un monte ore totale suddiviso in moduli composti da otto ore ciascuno. Esso dovrà coprire parzialmente o totalmente l'importo complessivo della pretesa tributaria o extratributaria del comune per l'anno in corso riferibile al soggetto proponente, prendendo a riferimento un costo orario di € 9,00 .

13. Il modulo minimo potrà essere realizzato anche in più giorni, secondo quando potrà essere concordato con il Tutor comunale.

14. In apposito registro saranno riportati i giorni in cui gli interventi saranno effettuati al fine di verificare la corrispondenza tra il monte ore assentito e le ore di attività effettivamente espletate.

15. Il suddetto importo orario di riferimento sarà scomputato dal debito tributario o extratributario del proponente per € 8,00, mentre € 1,00 andranno a remunerare i costi assicurativi.

16. Sulla base della relazione finale stilata dal servizio competente a seguire il singolo intervento, il servizio gestore del debito tributario o extratributario ammesso al baratto provvederà alla correlata

sistemazione contabile delle partite compensabili con lo specifico stanziamento preordinato al finanziamento della conseguente minore entrata annuale.

Art. 6 - Mezzi e strumenti

1. Il Comune di Volterra, laddove necessario, potrà fornire ai cittadini i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa antinfortunistica.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi eventualmente forniti saranno affidati in comodato e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, dovranno essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività concordate.
3. I soggetti ammessi ad eseguire attività in baratto amministrativo saranno tenuti ad indossare apposito cartellino identificativo durante lo svolgimento della stessa.